

EMENDAMENTO

Art. 37

SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis

*(Disposizioni per il pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 13 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente: "13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del creditore;

2) all'articolo articolo 194, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori. Ove risulti l'inadempimento del contraente generale o del relativo affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai relativi fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

9-bis. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante. Le medesime imprese allegano alla richiesta l'attestazione redatta da un revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, dei crediti di cui si richiede il pagamento. La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e, in caso positivo, provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Province, comprese le Province autonome, e dalle Regioni.".»